

AZIENDA USL UMBRIA n. 1
Registrazione contratti
N.22... del 11/03/2020



ACCORDO CONTRATTUALE EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS N. 502/92

PER ABBATTIMENTO LISTE DI ATTESA ANNO 2019: PRESTAZIONI DI

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI (RMN - TAC - ECO) - CARDIOLOGIA -

PNEUMOLOGIA - GASTROENTEROLOGIA - OCULISTICA -

NEUROLOGIA - ENDOCRINOLOGIA - DIAGNOSTICA VASCOLARE -

GINECOLOGIA - DERMATOLOGIA

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 4 (QUATTRO) del mese di

MARZO

nella sede dell'Azienda USL Umbria n. 1 in

Perugia, via Guerra 21,

tra

Il Dott. Silvio Pasqui, nato a Città di Castello (PG) il 10/05/1959, che

dichiara di intervenire in questo atto quale Commissario Straordinario

dell'Azienda USL Umbria n. 1, sul cui territorio insiste la Struttura "Perugia

Check-up" in nome e per conto e nell'interesse dell'Azienda Usi Umbria n. 1,

Cod. Fisc. e Partita Iva 03301860544

E

il Dr. Giuseppe Liotti - cod. fiscale: LTT GPP 72H08 G478B - nato a Perugia

il 08/06/1972 e residente in Perugia, Strada delle Pulite, n. 34/N, in qualità di

Legale rappresentante della Casa di Cura Privata LIOTTI S.p.A. con sede

legale e domicilio fiscale in Perugia - Via S. Siepi n. 11, Partita Iva

01678940543, di seguito nel presente atto chiamata semplicemente Casa di

Cura

PREMESSO

2

Che il D. L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede

all'art.8 BIS punto 1 che " *le Regioni assicurino i livelli essenziali ed uniformi*

di cui all' art. 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità

sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli

istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati

ai sensi dell'art. 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8

quinqües";

- Che con D.P.C.M. 12.01.2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli

essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo

30 dicembre 1992, n. 502", pubblicato in G.U. n. 65 del 18/03/2017, sono

stati approvati i nuovi LEA che comportano l'abrogazione delle disposizioni

contenute nel previgente D.P.C.M. 29.11.2001.

- Che l'art. 64 del D.P.C.M. 12.01.2017 "Norme finali e transitorie" prevede

tempistiche specifiche per l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di

assistenza specialistica; in particolare, subordina l'applicabilità degli art. 15 e

16 e relativi allegati, all'entrata in vigore del D.M. con cui saranno definite le

tariffe massime delle prestazioni stesse e conseguentemente abrogati il

previgente nomenclatore tariffario nazionale ed il D.M. 09.12.2015

concernente le indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di

assistenza ambulatoriale;

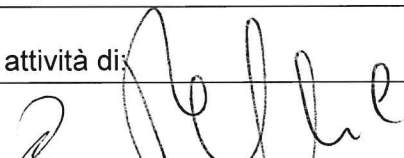
- Che, in attesa dell'applicabilità del D.P.C.M. 12.01.2017, si da atto che

continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al citato D.P.C.M. 29.11.2001;

- Che la Regione Umbria, con Determinazioni Dirigenziali n. 12363 del 23

novembre 2017 e n. 2039 del 3 marzo 2017, ha rinnovato l'accreditamento

istituzionale alla Casa di Cura "Liotti" per le attività di

2 

- In regime di ricovero ospedaliero continuativo e diurno: Chirurgia

generale e branche affini - Ortopedia e traumatologia – Oculistica -

Otorinolaringoiatria – Ginecologia - Riabilitazione;

- In regime ambulatoriale: Laboratorio generale di base con settori

specializzati in citoistopatologia - radioimmunologia con

radioisotopo I-125 e analisi tossicologiche forensi di 1° livello

con finalità medico-legali - Diagnostica per immagini (radiologia

convenzionale, tomografia computerizzata con e senza contrasto,

ecografia ecocolordoppler con e senza contrasto, mammografia)

- Risonanza magnetica da 0,35 Tesla (sede Perugia) - Risonanza

magnetica da 1,5 Tesla (sede Corciano) – Fisiokinesiterapia –

Fisiopatologia cardiovascolare - Neurofisiologia – Cardiologia –

Otorinolaringoiatria – Oculistica – Ortopedia - Chirurgia generale e

branche affini - Endoscopia digestiva – Ginecologia – Dermatologia

– Elettromiografia – Cardiologia – Endocrinologia – Neurologia -

Odontoiatria e protesi dentarie;

L'accreditamento istituzionale ha validità triennale dalla data del

provvedimento di rilascio e non può essere rinnovato tacitamente;

CHE la Regione Umbria:

- con D.G.R. n. 1516 del 20 dicembre 2018, recante *"Linee guida per la stipula degli accordi contrattuali tra le strutture erogatrici pubbliche e tra le Aziende USL e le strutture private che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale per il periodo 2019-2021 e definizione dei volumi finanziari massimi per gli anni 2018-2019"*, ha approvato gli indirizzi ed i criteri per la stipula degli accordi contrattuali tra le Aziende USL e gli

3 2 10/1/20

erogatori di prestazioni sia pubblici che privati di cui all'allegato 1) al

medesimo provvedimento

- con D.G.R. 1516 del 20 dicembre 2018, ha, altresì, stabilito i volumi

finanziari massimi, anno 2019, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da

altri soggetti privati accreditati per prestazioni di assistenza specialistica

ambulatoriale (Tabella n. 8 – Allegato n. 1) che per l'Azienda USL Umbria

n. 1 ammontano a complessivi € 5.314.253

- Che sempre con la DGR n. 1516/2018, la Regione Umbria ha anche

stabilito che costituisce obiettivo prioritario per le Aziende Sanitarie

l'abbattimento delle liste d'attesa

- con D.G.R. n. 214 del 25 febbraio 2019 recante "Delibera di Giunta

Regionale n. 1516 del 20 dicembre 2018 - Linee attuative" sono state

impartite disposizioni applicative interpretative della DGR 1516/2018;

- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 610 del 6 maggio 2019

con cui è stato approvato il Piano Regionale di Governo delle Liste di

Attesa 8PRGLA) per il triennio 2019-2021 ed è stato recepito il Piano

Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) per il triennio 2019-

2021;

- Richiamata la successiva Delibera del Commissario Straordinario n. 970

del 18.07.2019, con cui, in attuazione del PNGLA e del PRGLA 2019-

2021, è stata disposta l'approvazione del Programma Attuativo Aziendale

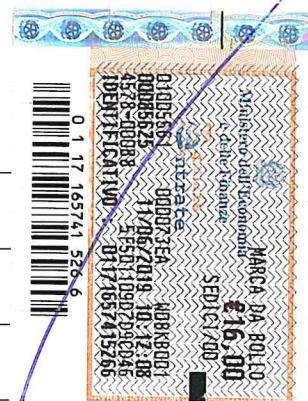
di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2019-2021;

- Richiamata la Delibera del Commissario Straordinario n. 1249 del 10

ottobre 2019 avente ad oggetto "Manifestazione di interesse strutture

private accreditate abbattimento liste di attesa anno 2019" in esecuzione





della quale è stato pubblicato l'Avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione dei soggetti accreditati con i quali sottoscrivere accordi contrattuali per l'acquisizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale per gli ambiti territoriali dei Distretti dell'Azienda USL Umbria n. 1 per l'anno 2019;

- Visto che la Casa di Cura ha presentato domanda di partecipazione all'Avviso di Manifestazione per l'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale Diagnostica per immagini – Cardiologia – Pneumologia – Gastroenterologia – Oculistica – Neurologia – Endocrinologia – Diagnostica Vascolare – Ginecologia - Dermatologia;

- Che la domanda di partecipazione all'Avviso di Manifestazione di interesse presentata dalla Casa di Cura è stata valutata positivamente e, in ragione del possesso dei requisiti di accreditamento e strumentali (ove richiesto) la Casa di Cura è autorizzata ad erogare le prestazioni di seguito in elenco: Diagnostica per immagini – Pneumologia – Gastroenterologia – Oculistica – Neurologia – Endocrinologia – Ginecologia;

- Dato atto che con Delibera del Commissario Straordinario n. 1581 del 19/12/2019 si è stabilito di procedere alla stipula dell'accordo contrattuale con la Struttura per la fornitura di prestazioni specialistiche ambulatoriali di diagnostica per immagini a favore degli assistiti residenti nel territorio di competenza dell'Azienda USL Umbria n.1, in linea con quanto definito dalla Manifestazione di interesse e dalla Relazione di attività allegata al provvedimento citato;

5 2 *[Handwritten signature]*

Che sono stati acquisiti agli atti sia il DURC rilasciato dall'INPS che la

Certificazione di regolarità contributiva ENPAM di cui all'art.1, comma 39

della L. n. 243/2004;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue in conformità ai

sopra richiamati criteri:

ART. 1

Quanto sopra riportato costituisce parte integrante del presente accordo

contrattuale.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L' Azienda USL Umbria n. 1 con il presente atto, per l'abbattimento delle liste

di attesa, si avvale della Casa di Cura per l'erogazione ai residenti nel

territorio aziendale ed agli assistiti in mobilità interregionale delle prestazioni

di:

- Diagnostica per immagini;

- Pneumologia;

- Gastroenterologia;

- Oculistica;

- Neurologia;

- Endocrinologia;

- Ginecologia;

di cui alle voci del tariffario approvato con DGR n. 911 del 5 agosto 2011

come aggiornato dalla DGR 1698 DEL 29.12.2011 e s.m. e i., non escluse

dai LEA.

Le prestazioni oggetto del presente accordo, di cui alle voci del tariffario

regionale vigente, in attesa dell'applicabilità del D.P.C.M. 12.01.2017



"Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza", di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", pubblicato in G.U. n. 65 del 18/03/2017, sono specificate nel D.P.C.M. 29/11/2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza".

In relazione alle specifiche esigenze aziendali ed alle necessità di garantire l'abbattimento delle liste di attesa e l'attivazione dei percorsi di tutela, sono stati definiti nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 1516/2018 e dalla nota pec di chiarimento della Regione Umbria prot. N. 0215713 dell'11.10.2017, *"in ordine al corrispondente tetto di spesa derivante dall'applicazione della vigente normativa e riferito all'anno 2011".*

ART. 3 – AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI

Si da preliminarmente atto, che alla Casa di Cura "Liotti" risulta accreditato con Determina Dirigenziale n. 12363 del 23 novembre 2017, ai sensi dell'art. 8-quater del D.Lgs. 502/92 per le attività indicate in premessa.

Nel caso in cui l'accREDITAMENTO dovesse venire a scadenza senza il prescritto rinnovo nei termini previsti, l'Azienda Usl Umbria n. 1 procederà alla interruzione della convenzione.

Comunque, la Casa di Cura si impegna a comunicare ogni e qualsiasi variazione attestante l'autorizzazione e/o l'accREDITAMENTO.

La Casa di Cura si impegna ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente atto presso le proprie strutture, a ciò debitamente autorizzate dalla Regione Umbria, con personale qualificato nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria, con l'uso di idonee apparecchiature, strumentazioni e materiali di consumo. In particolare la Casa di Cura precisa che il Responsabile delle attività, al quale compete la responsabilità della

7 2020 11/11/2020

regolare esecuzione delle prestazioni effettuate ai pazienti è il Dott. Paolo

Menichetti in qualità di Direttore Sanitario della Casa di Cura.

ART. 4 - VOLUME DELLE PRESTAZIONI

In adesione alle indicazioni fornite dalla Regione Umbria in recepimento delle direttive emanate dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali istituito presso il MEF, la contabilizzazione del costo relativo alle prestazioni rese da strutture erogatrici private deve essere effettuata al netto del ticket riscosso dalla struttura privata medesima mentre, per la definizione/monitoraggio del volume finanziario massimo di attività (Global Budget) deve essere considerato il valore al lordo del ticket.

Pertanto, in considerazione del fabbisogno rappresentato dall'Azienda, i volumi finanziari massimi (global budget) destinati per l'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale nell'ambito delle azioni volte all'abbattimento delle liste di attesa per l'anno 2019 viene determinato al **netto dei ticket** come segue:

- Risonanza Magnetica: € 80.951,17

- TAC: € 13.600,00

- Ecografia: € 5.972,00

- Pneumologia: € 4.756,00

- Gastroenterologia: € 24.946,00

- Oculistica: € 2.500,00

- Neurologia: € 1.240,00

- Endocrinologia: € 2.921,00

- Ginecologia: € 7.114,00

Il volume finanziario indicato rientra all'interno del tetto di spesa previsto

dall'art. 15, comma 14, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in L. 7 agosto

2012 n.135 e all'art. 9 quater, comma 7 del D.L. 19 giugno 2015 n. 78,

convertito in L. 6 agosto 2015 n.125, come integrata dalla successiva Legge

di Stabilità 2016 n. 208 del 28.12.2015 – art. 1 comma 574

A chiusura dell'anno 2019 l'Azienda si riserva il diritto di rideterminare il

volume finanziario massimo (Global Budget) in considerazione dell'effettivo

andamento del ticket nel corrente anno.

Il budget 2019 deve essere utilizzato per le esigenze rappresentate dai

Distretti nell'ambito del processo di abbattimento delle liste di attesa ed

inserite nelle agende CUP.

Tuttavia è prevista la possibilità di superamento del budget mensile in

presenza di esigenze assistenziali eccedenti o per necessità di abbattimento

dei tempi d'attesa; in tali casi il monitoraggio va comunque effettuato nei

mesi successivi dell'anno per garantire il rispetto dei tempi d'attesa.

ART .5 - TARIFFE

Le prestazioni erogate a favore di utenti residenti nel territorio aziendale, sia

ai residenti sia agli assistiti di altre Regioni, verranno compensate secondo le

previsioni del tariffario vigente, di cui alla DGR n. 911 del 5 agosto 2011

come aggiornata dalla DGR 1698 del 29.12.2011 e s.m. e i..

Alle prestazioni erogate ai residenti dell'Azienda Sanitaria USL Umbria n. 1 e

oggetto del presente accordo, la Casa di Cura apporterà lo sconto previsto

dalla legge finanziaria 2007 (2% prestazioni di diagnostica per immagini).

Le parti concordano sull'applicazione dell'ulteriore sconto del 5% sulle tariffe

(scontate del 2%) previste dal nomenclatore tariffario regionale vigente per



prestazioni di specialistica ambulatoriale.

ART. 6 - ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

L'accesso alle prestazioni è subordinato alla richiesta redatta dal medico di medicina generale, sul modulario unico del S.S.N. "prescrizione proposta" o promemoria cartaceo delle prescrizioni dematerializzate.

Ove sia necessario avvalersi del mezzo di contrasto, tale necessità dovrà essere indicata chiaramente nell'impegnativa dal medico richiedente e corredata con l'apposizione nella ricetta medesima della fustella autoadesiva o del bollino cartografico, recante il codice della confezione. In mancanza di tale indicazione il costo del predetto mezzo di contrasto non potrà essere riconosciuto.

E' compito della Casa di Cura assicurare la conservazione della tracciabilità dei mezzi di contrasto utilizzati e del consenso informato.

Le prestazioni dovranno essere effettuate con ogni sollecitudine e comunque non oltre i tempi di attesa di cui alla D.G.R. n. 610 del 06.05.2019 "*Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2019-2021 e recepimento del Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2019-2021*" ed alla D.D. della Regione Umbria n. 5174 del 24.05.2019 "*Aggiornamento Tabelle RAO di cui all'allegato A) dell'Allegato 2 del Piano regionale di Governo delle Liste di Attesa (DGR 610/2019)*".

La prenotazione delle prestazioni, deve essere gestita tramite il sistema CUP per l'abbattimento delle liste di attesa-percorsi di tutela.

La prenotazione delle prestazioni avviene tramite il sistema gestito dal Centro Unificato di Prenotazione (presso punti CUP aziendali, Farmacup e punto CUP) sulla base di una programmazione delle singole prestazioni, ai

10



fini dell'inserimento nelle agende CUP, concordata tra le Aziende Sanitarie e la Casa di Cura.

La Casa di Cura garantisce, la prenotazione con la metodologia RAO – Raggruppamenti di Attesa Omogenei per le prestazioni per le quali sono state stabilite dalla Regione Umbria le classi di priorità, D.D. della Regione Umbria n. 5174 del 24.05.2019 "Aggiornamento Tabelle RAO di cui all'allegato A) dell'Allegato 2 del Piano regionale di Governo delle Liste di Attesa (DGR 610/2019)".

La Casa di Cura contraente si impegna, inoltre, a rilasciare gratuitamente agli utenti le attestazioni documentanti le prestazioni effettuate. In ogni caso, qualora la Casa di Cura non eroghi direttamente determinate prestazioni, ma in Service presso Presidi esterni, pubblici o privati, in ambito regionale o extraregionale è tenuto a dichiarare il soggetto erogatore della prestazione e comunque ad assumerne la responsabilità, a tutti gli effetti sia sanitari che giuridici ed economici.

La Casa di Cura si impegna ad adottare sistemi di registrazione delle prestazioni erogate a ciascun paziente e, attraverso la procedura CUP, ad alimentare il tracciato record flusso di mobilità C.

La Casa di Cura curerà di verificare che la prescrizione sia redatta nei termini previsti dalla normativa nazionale e/o regionale segnalando eventuali anomalie, all'U.O. Trattamento Economico Personale Dipendente - Gestione personale Convenzionato e Strutture Private Accreditate dell'Azienda USL Umbria n. 1".

In caso di mancata segnalazione le prestazioni irregolari non saranno corrisposte. In ogni caso l'Azienda si riserva in sede di liquidazione di rettificare eventuali anomalie che si riscontrassero nell'applicazione della

normativa dei ticket e delle relative esenzioni.

ART. 7 - PERSONALE

Il personale medico e non medico che opera nella Casa di Cura per l'erogazione delle prestazioni di cui al presente accordo contrattuale, è riportato nell'elenco dell'organico del personale, già acquisito dall'Azienda. Accanto a ciascun nominativo viene indicata la posizione funzionale, i titoli professionali posseduti, il rapporto contrattuale e l'orario settimanalmente svolto.

Le sostituzioni di dipendenti possono essere effettuate esclusivamente con personale di qualifica uguale o equipollente. E' fatto comunque obbligo alla Casa di Cura di comunicare all'Azienda USL Umbria n. 1 entro 48 ore, qualsiasi variazione del personale in servizio anche se temporanea.

ART . 8 - INCOMPATIBILITA' E LIMITI

Il rapporto di lavoro dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale è incompatibile con l'esercizio di attività o con la titolarità o con la compartecipazione alle quote di imprese che possono configurare conflitti di interessi con lo stesso.

I vigenti accordi collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con le Aziende U.S.L., degli appartenenti alle categorie mediche (medicina generale - pediatria di libera scelta, specialistica ambulatoriale interna) prevedono l'incompatibilità con l'attività nelle strutture convenzionate o accreditate. La Casa di Cura, ai sensi dell'art.1 comma 19 L.23.12.96 n.662, dovrà documentare lo stato del proprio organico con il quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle proprie prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente, comprese

quelle stabilite dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs.vo n. 165/2001 per il personale posto in quiescenza dall'Azienda negli ultimi 3 anni, precisando che i contratti sottoscritti in violazione di tale comma sono nulli.

La Casa di Cura si impegna a non utilizzare personale incompatibile e a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione scritta resa dai soggetti comunque operanti nella struttura dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi. Della verifica viene data comunicazione all'Azienda.

In ogni caso, nella struttura sede dell'Istituto o comunque in altre strutture allo stesso riconducibili non possono operare a qualsiasi titolo i soggetti di cui al comma 1. La Casa di Cura dichiara altresì di rispettare le previsioni dei contratti nazionali collettivi di lavoro dei propri dipendenti.

L'Azienda USL Umbria n. 1 si riserva di effettuare le eventuali opportune verifiche circa la sussistenza dei requisiti attestati nel presente contratto dalla Casa di Cura ed in particolare in ordine alla posizione del personale operante nella medesima tramite l'apposito Nucleo Ispettivo dell'Azienda stessa.

ART. 9 - LIQUIDAZIONI COMPETENZE

I pagamenti delle prestazioni riconoscibili, al netto del ticket, saranno effettuati entro 60 gg dal ricevimento delle fatture come di seguito indicato, salvo conguaglio attivo o passivo negli ulteriori 60 gg ove esistano problemi connessi all'applicazione del tariffario alle singole prestazioni, o della normativa relativa alla partecipazione alla spesa da parte degli assistiti.



Ai sensi del DM 03/04/2013 n. 55, nelle fatture deve essere inserito

obbligatoriamente il Codice Univoco dell'Ufficio destinatario di fatturazione

elettronica:

Azienda USL Umbria n. 1 UF9FAJ

La contabilità deve pervenire entro il 10° giorno del mese seguente a quello

in cui le prestazioni sono state effettuate; e deve essere trasmessa, in base

alla residenza dei pazienti, alle Aziende Sanitarie di riferimento, per i controlli

di rito; ove ciò non avvenga, la liquidazione slitterà al mese successivo del

termine sopra indicato.

La contabilità è costituita dai seguenti documenti :

1) Riepilogo che dovrà indicare, per ogni utente:

- Codice impegnativa, Nome, Cognome e codice fiscale;
- Codice nomenclatore, descrizione, numero delle prestazioni effettuate e importo fatturato;
- Totale importo ricetta, importo ticket e mini ticket (se dovuti);
- Importo totale delle prestazioni, con relativi ticket e miniticket (se dovuti)
- numero complessivo delle prestazioni effettuate con riferimento a ciascun codice.

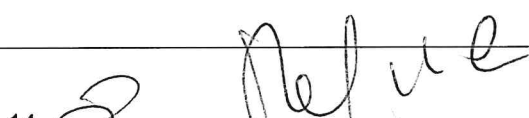
2) Impegnative o promemoria cartaceo delle prescrizioni dematerializzate

complete di tutti i dati dell'utente lavorata secondo le Disposizioni

Regionali ed aziendali, sul retro delle quali dovrà essere apposta la data

di esecuzione della prestazione e la sottoscrizione dell'utente per

avvenuta prestazione.



Qualora si dovessero riscontrare discordanze sulla tipologia di prestazioni fatturate dalla Casa di Cura, rispetto alla prescrizione medica e/o comunque non supportate dalla specifica descrittiva del "Codice Prestazione" del N. R. vigente, l'Azienda USL Umbria n. 1 non provvederà alla liquidazione delle medesime che verranno sottoposte all'esame della Direzione Sanitaria Aziendale. Acquisito il parere sanitario, redatto anche previo contraddittorio, se necessario, le eventuali prestazioni riconosciute verranno liquidate nella prima fatturazione utile.

Inoltre la Casa di Cura, si impegna ad inviare mensilmente attraverso il portale Aziendale a ciò dedicato (sistema per la gestione del flusso "c"), la specifica delle prestazioni erogate sulla base del tracciato indicato dalla Regione Umbria nel "Disciplinare tecnico per la compensazione della Mobilità Sanitaria".

L' Azienda USL Umbria n. 1 ai fini dell'economia degli adempimenti propri e dei Presidi e della rispondenza delle elaborazioni al tracciato regionale fornisce gratuitamente alla Casa di Cura il proprio programma di controllo-gestione flussi informativi specialistica ambulatoriale in modo che preliminarmente la Casa di Cura possa verificare la rispondenza del proprio elaborato trimestrale rispetto alle prescrizioni vigenti.

La Casa di Cura si impegna, altresì, ad effettuare regolarmente, ed alle scadenze indicate, la trasmissione dei dati al Ministero Economia e Finanze, con le modalità e le tempistiche richieste, per il monitoraggio della spesa sanitaria (di cui all'art. 50 – comma 5 del D.L 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in L. n. 326 del 24/11/2003) ed inviare copia della ricevuta a questa Azienda tramite posta certificata.

La Casa di Cura deve garantire il rispetto del debito informativo anche per i flussi di governo e per il flusso delle grandi apparecchiature sanitarie di cui al Decreto del Ministero della Salute 22 aprile 2014, così come previsto dalla normativa di riferimento.

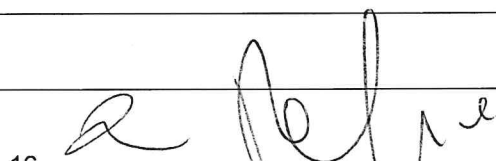
La Casa di Cura deve garantire il rispetto delle condizioni di erogabilità e delle indicazioni di appropriatezza prescrittive stabilite dalla normativa vigente, di cui al Decreto Ministero della Salute 9 dicembre 2015.

La mancata o inesatta trasmissione di quanto sopra indicato darà luogo alla sospensione della liquidazione delle corrispondenti spettanze e verrà contestata a mezzo Pec alla Casa di Cura, il quale avrà un termine di 30 giorni per le eventuali controdeduzioni e/o regolarizzazioni. Trascorso inutilmente tale termine, l'Azienda USL Umbria n. 1 darà luogo alle procedure ed all'eventuale applicazione delle sanzioni previste dall'Art. 17.

ART.10 - CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ'

La Casa di Cura riconosce all' Azienda USL Umbria n. 1 il diritto, senza comunicazioni o adempimenti preliminari, di procedere in qualsiasi momento a verificare la qualità, quantità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, consistenza e presenza del personale, e in genere, l'adempimento di tutte le prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché la idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso la Casa di Cura, ferma restando ogni altra competenza dell' Azienda USL Umbria n. 1 in materia di igiene delle strutture sanitarie e di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

ART.11- ASSICURAZIONE





La Casa di Cura si impegna a sollevare l'Azienda USL Umbria n. 1 da qualunque responsabilità connessa ad eventi dannosi che possano intervenire sia agli utenti che agli operatori durante l'effettuazione di attività sia in regime e di medicina specialistica ambulatoriale, relativamente all'attività oggetto del presente accordo contrattuale.

A tal fine dichiara di aver stipulato polizza assicurativa per Responsabilità Civile presso terzi e verso prestatori d'opera.

Al riguardo, la Casa di Cura si impegna ad adeguarsi alle prescrizioni di cui all'art. 10 della legge 8 marzo 2017 n. 24

ART.12 - CARTA DEI SERVIZI

La Casa di Cura è obbligato ad adottare ed attuare una propria carta dei servizi sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.94 "Principi sulla erogazione dei servizi pubblici" e dello "Schema generale di riferimento della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari", emanato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 19.5.95. Di detta carta dei servizi, pubblicata ai sensi dell'art. 32, c. 1, D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", è data adeguata pubblicità agli utenti e inviata copia al Dipartimento della Funzione Pubblica ed all'Azienda contraente

ART. 13 – ORARI DI ATTIVITA'

La Casa di Cura dichiara di effettuare il seguente orario di attività:

- dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,00;
- il Sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00.

ART.14 - TUTELA DELL'UTENTE E DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

La Casa di Cura si impegna a pubblicizzare dandone adeguata informazione all'utenza ed all' Azienda USL Umbria n. 1, come prescritto dalla carta dei Servizi, gli orari di attività, le condizioni di accesso alle prestazioni e tutte le eventuali modifiche che dovessero intervenire nell'espletamento dell'attività per conto del S.S.N. A tal fine la Casa di Cura deve tenere un apposito punto di informazione e riconoscere il diritto alla tutela dell'utente in rapporto a quanto previsto D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196

ART. 15 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 e del D.Lgs n. 51 del 18 maggio 2018 "Codice in materia di protezione dei dati personali", le parti dichiarano di essere reciprocamente informate del fatto che i dati personali, raccolti per la formalizzazione del presente atto, sono oggetto di trattamento nei rispettivi archivi e che tali dati sono necessari per la gestione di tutti i correlati adempimenti di legge.

Le parti si impegnano a sottoscrivere l'addendum in allegato, parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale, in cui vengono definiti gli obblighi ed i diritti del titolare del trattamento dei dati in conformità all'art. 28 del Reg. EU 679/2016 (GDPR).

ART.16 - SUPPORTI INFORMATICI

La Casa di Cura si impegna ad adottare i supporti informatici prefissati dalla Regione Umbria e/o dall' Azienda USL Umbria n. 1, per la rilevazione della quantità e della qualità delle prestazioni, e ad utilizzarli correttamente secondo le Direttive stabilite dall' Azienda stessa.

ART. 17 - INADEMPIENZE

Nel caso di eventuali inadempienze al presente accordo contrattuale, la USL

è tenuta a contestare per iscritto le stesse a mezzo lettera raccomandata

A.R./PEC assegnando un termine di 30 giorni per le eventuali

controdeduzioni.

L'Azienda USL Umbria n. 1, valutate le eventuali controdeduzioni, e

comunque, trascorso il termine di 30 giorni dalla ricezione delle

contestazioni, può:

a)-o soprassedere all'applicazione delle sanzioni ove sia dimostrata

l'infondatezza delle contestazioni;

b) - o applicare penalizzazioni economiche sulle tariffe delle prestazioni

relative al mese di competenza (per singole infrazioni 2% del budget

mensile)

c) - o ridurre il budget previsto per l'intero periodo contrattuale con effetto sui

rimanenti mesi di validità dell'accordo contrattuale in misura insindacabile.

d) - o procedere alla risoluzione dell'accordo contrattuale ove le

inadempienze siano reiterate o ritenute di particolare gravità.

In particolare ove la trasmissione dei flussi informatici di cui all'Art. 9

pregiudichi a seguito di errori o ritardi l'addebito della mobilità interregionale

alle Regioni competenti l'importo non recuperato dovrà essere addebitato

alla Casa di Cura interessata.

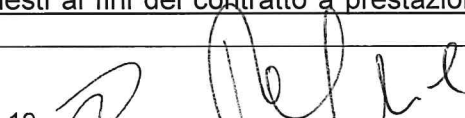
In ogni caso l'accordo contrattuale potrà essere risolto per accertata carenza

o per il venir meno dei requisiti di cui alla normativa autorizzativa o di quelli

previsti dalle disposizioni legislative di carattere generale individuati dalla

normativa nazionale e regionale, in tema di igiene, prevenzione, agibilità dei

locali, sicurezza degli impianti o richiesti ai fini del contratto a prestazione e



dell'accreditamento definitivo, nonché per l'inosservanza della normativa in

tema di incompatibilità del personale, il significativo scostamento – valutato

discrezionalmente dall'Azienda – dai criteri di ammissione degli utenti alle

prestazioni, riportati all'art.6.

ART. 18 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

FINANZIARI

La Casa di Cura assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive

modifiche ed alla Determina AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

I pagamenti a favore della Casa di Cura per le prestazioni di cui al presente

accordo contrattuale, sono effettuati mediante versamento sul conto corrente

dedicato individuato, ai sensi della citata normativa, dalla Casa di Cura; il

mancato utilizzo, per i movimenti finanziari relativi al presente accordo

contrattuale, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di

risoluzione del presente accordo contrattuale.

ART 19 - CODICE ETICO

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa

in tema di anticorruzione, al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto

compatibili, previsti dal Codice di Comportamento dell'Azienda USL Umbria

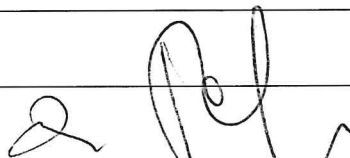
n. 1, (reperibile all'indirizzo: <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione->

[trasparente/atti-general](http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-general)) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 , comma 3 del

DPR n. 62/2013, alle previsioni del Patto di Integrità (allegato n. 1), che

costituisce parte integrante del presente accordo.

22



Le parti, sempre in relazione alla sopra citata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

ART. 20 - DECORRENZA

Il presente accordo ha validità nel mese di dicembre 2019 (fino al 31.12.2019)

A tal fine, per quanto concerne il tetto di spesa, si ribadisce quanto stabilito nel precedente Art. 4.

ART. 21 - COMPETENZE PER LE CONTROVERSIE

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Perugia.

ART.22 - REGISTRAZIONE E SPESE

Il presente accordo contrattuale verrà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo ed ogni altra eventuale sono poste a carico della Casa di Cura sottoscrittore.

ART. 23 - NORMA FINALE

Il presente accordo contrattuale è suscettibile di modificazioni e/o integrazioni qualora dovessero intervenire ulteriori specifiche disposizioni a livello nazionale e/o regionale in materia (con particolare riferimento all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di assistenza specialistica contenute nel D.P.C.M. 12.01.2017, relativo ai nuovi Livelli essenziali di assistenza), anche in considerazione del rilascio, da parte della Regione Umbria, dell'accreditamento istituzionale ad ulteriori strutture private di diagnostica per immagini, ovvero qualora dovessero ulteriormente variare le



esigenze aziendali in materia di offerta di servizi e prestazioni di specialistica

ambulatoriale, con conseguente modifica della programmazione aziendale.

Il presente accordo contrattuale è suscettibile di modificazioni sia in materia

di budget di spesa che di prestazioni erogabili che di tariffario in

corrispondenza all'eventuale emanazione di ulteriori disposizioni nazionali o

regionali che vengano a disciplinare la materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Casa di Cura "Liotti S.p.A."

Azienda USL Umbria n. 1

Il Legale Rappresentante

Il Commissario Straordinario

(Dott. Giuseppe Liotti)

(Dott. Silvio Pasqui)

La Casa di Cura contraente dichiara di accettare espressamente gli artt. n.,4,

5, 6, 7, 8, 9, 11, 18, 19, 20, 21,22,23 ai sensi degli art. 1341 e 1342 Cod.

Civ

Per la Casa di Cura -

Il Legale rappresentante

(Dott. Giuseppe Liotti)

MARCA DA BOLLO
 Ministero dell'Interno
 Ufficio Finanze
 01/008561
 0000077EA
 01/08/2019 10:11:46
 4578-00088
 IDENTIFICATIVO
 SEDICI/00
 408X8001
 402C565A4832E4
 01171657415374
 0 1 17 165741 532 4

2 Mr. 1

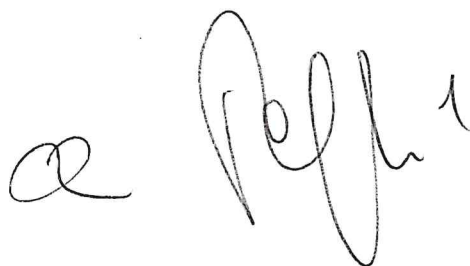
corretta esecuzione dell'accordo, eludendo il rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni, ottenendo il riconoscimento di prestazioni inappropriate o non erogate, garantendosi l'assenza o l'inadeguatezza dell'attività di controllo quali-quantitativo sulle prestazioni erogate in regime di contrattualizzazione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria n.1 impiegati ad ogni livello nella predisposizione dell'accordo e nel controllo dell'esecuzione dello stesso, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

La Casa di Cura Clinica Liotti si impegna a segnalare all'Azienda USL Umbria n.1 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione dell'accordo, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'accordo in oggetto.

La Casa di Cura Clinica Liotti si impegna a non conferire incarichi di collaborazione al personale dipendente di questa Azienda USL Umbria n.1 coinvolto a qualsiasi titolo nella formulazione dei termini dell'accordo e nella vigilanza sulla esecuzione dello stesso, durante il periodo di vigenza dell'accordo e nei tre anni successivi alla conclusione dello stesso.

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda USL Umbria n.1, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stessa Azienda USL Umbria n.1 svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'e' followed by a large, flowing 'P' and 'L' with a small '1' at the end.

violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione alla Azienda USL Umbria n.1 dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

La Casa di Cura Clinica Liotti prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione dell'accordo;
- responsabilità per danno arrecato all'Azienda USL Umbria n.1 nella misura dell'8% del costo annuo dell'accordo sostenuto dall'Azienda nell'anno precedente ovvero del costo annuo stimato in mancanza del dato riferito all'anno precedente, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- esclusione della possibilità per la Casa di Cura Clinica Liotti di stipulare accordi con l'Azienda USL Umbria n.1 per i 5 anni successivi all'accertamento della violazione del presente Patto.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla vigenza dell'accordo in oggetto.

La Casa di Cura Clinica Liotti si impegna al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda USL Umbria n. 1, (reperibile al seguente indirizzo: <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-generalis>) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013.



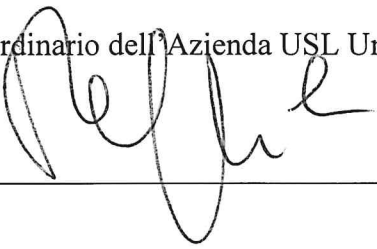
Per ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente
Patto d'integrità fra Azienda USL Umbria 1 e la Casa di Cura Clinica Liotti
viene eletto competente il Foro di Perugia..

Perugia, il 04/03/2020

Per l'Azienda USL Umbria n. 1

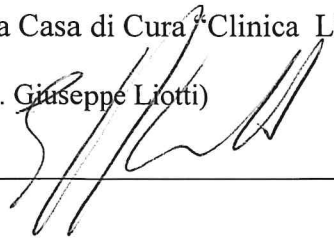
Il Commissario Straordinario dell'Azienda USL Umbria n. 1

(Dott. Silvio Pasqui)



Per la Casa di Cura "Clinica Liotti" - Il Legale rappresentate

(Dott. Giuseppe Liotti)



ADDENDUM PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



Il presente allegato è parte integrale e sostanziale del contratto di "Diagnostica per immagini – Pneumologia – Gastroenterologia – Oculistica – Neurologia – Endocrinologia – Ginecologia" tra USL Umbria 1, di seguito altresì denominato "*Titolare*" e la Casa di Cura Liotti di seguito altresì denominato "*Responsabile*", definendo gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento in conformità all'art. 28 del Reg. EU 679/2016 (GDPR).

Con la sottoscrizione del presente documento il Fornitore accetta la nomina a "*Responsabile*" del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), per tutta la durata del contratto.

1. La USL Umbria 1 ricorre alla Casa di Cura Liotti in quanto questi presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali detenuti dalla USL Umbria 1 soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
2. Il "*Responsabile*" è autorizzato e si impegna a trattare i dati personali detenuti dal titolare, limitatamente alle attività strettamente necessarie e connesse all'adempimento del contratto, che ne definisce la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento. Nella tabella 1 allegata all'addendum sono definiti: il tipo di dati personali e le categorie di interessati.
3. Il "*Responsabile*" tratta i dati personali rispettando quanto riportato in tabella 2.
4. Il "*Responsabile*" garantisce di affidare il trattamento a sole persone specificamente autorizzate al trattamento dei dati personali che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
5. Il "*Responsabile*" si impegna a rispettare ed eventualmente adottare tutte le misure tecniche e/o organizzative di protezione dei dati personali al fine di garantire, sicurezza, l'integrità, la resilienza e la disponibilità dei dati tabella 3 ai sensi dell'articolo 32 GDPR.

6. Il "*Responsabile*" non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
7. Il "*Responsabile*" si impegna a non ricorrere a un altro responsabile "*Sub-responsabile*" senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il "*Responsabile*" del trattamento si impegna ad informare il "*Titolare*" del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al "*Titolare*" del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
8. Nel caso in cui il "*Responsabile*" ricorresse a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del "*Titolare*" del trattamento, il "*Sub-responsabile*" del trattamento si impegna, sin da ora, ad imporre, mediante un contratto o un altro atto giuridico, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti in questo addendum, prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR. Qualora il "*Sub-responsabile*" del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il "*Responsabile*" conserva nei confronti della USL Umbria 1 l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi previsti.
9. Il "*Responsabile*" si impegna ad assistere il "*Titolare*" del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del "*Titolare*" del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III.
10. Il "*Responsabile*", tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione, si impegna:
 - 10.1. ad assistere il "*Titolare*" nel proteggere adeguatamente i dati personali dei pazienti come prescritto dall'art. 32 GDPR.
 - 10.2. ad assistere il "*Titolare*" nel compiere la valutazione preliminare d'impatto sulla protezione dei dati inerente ad attività di trattamento che fossero di competenza del "*Responsabile*" e, qualora occorrente, la consultazione preventiva presso l'Autorità di controllo.



10.3. ad informare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il "Titolare" di ogni violazione di dati personali (cd. Data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al "Titolare" del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il "Titolare" ne viene a conoscenza; nel caso in cui il "Titolare" debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il "Responsabile" del trattamento supporterà il "Titolare" nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del "Responsabile" del trattamento e/o di suoi "Sub-Responsabili";

10.4. ad assistere il "Titolare" al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il "Responsabile" del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al "Titolare" del trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti;

10.5. ad avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il "Titolare" in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il "Titolare" nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.

11. Il "Responsabile", su scelta del "Titolare" del trattamento, si impegna a cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento ed a cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

12. Il "Responsabile" si impegna a mettere a disposizione del "Titolare" del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al GDPR e acconsente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal "Titolare" del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

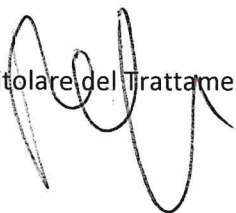


13. Il "Responsabile" informa immediatamente il "Titolare" del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.
14. Sarà obbligo del "Titolare" del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del "Responsabile" del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal "Responsabile" del trattamento.

CATEGORIE DI INTERESSATI	TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI
Pazienti/Utenti	Dati comuni
	Dati relativi alla salute

Perugia il 06/03/2020

Il Titolare del Trattamento



Il Responsabile del Trattamento

Il Legale Rappresentante per la

"Casa di Cura Liotti"

